



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
composto di n. 1 fogli.  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  
TECNOLOGIA E PATOLOGIA DELLE SPECIE AVICOLE,  
DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA (TEPACS)

ASL N. 5 - ORISTANO  
Resp. Proc. Dr. AAGG  
PERVENUTO IL  
22/04/2015  
Prot. n. 40820 del \_\_\_\_\_  
Altri \_\_\_\_\_

Al Commissario Straordinario  
Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Oristano  
Via Carducci, 35  
ORISTANO

ai Servizi Veterinari  
Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Oristano  
ORISTANO

**Oggetto:** Stipula convenzione per attività pratica professionale

In relazione all'oggetto, si chiede la disponibilità da parte della vs. amministrazione a voler consentire lo svolgimento di attività a carattere pratico a Medici Veterinari in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in "Tecnologia e Patologia delle Specie Avicole, del Coniglio e della Selvaggina".

Tale attività è necessaria al fine del conseguimento di crediti formativi di tirocinio obbligatorio come previsto dall'art.2 comma 3 del Decreto Ministeriale 27 Gennaio 2006 in materia di "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area Veterinaria".

Sicuro di una vostra cortese approvazione, si allegano 3 copie di stampati per la stipula della imprescindibile convenzione.

Si ringrazia cordialmente e si porgono distinti saluti.

Valenzano, 22 aprile 2015

S.I.A.N. <input type="checkbox"/>	S.P.R.E.S.A.L. <input type="checkbox"/>	S.I.P. <input type="checkbox"/>
S.A. <input type="checkbox"/>	S.I.A.G.A. <input checked="" type="checkbox"/>	S.I.A.P.Z. <input checked="" type="checkbox"/>
26 GIU 2015		
FIRMATO DIRETTORE D.d.P.		



Il Presidente della Scuola

prof. Cataldo Dario

*Cataldo Dario*



CONVENZIONE DI TIROCINIO  
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO  
(AI SENSI DELL'ART.4, V C., D.M. 25/031998, N. 142)

TRA

La Scuola di Specializzazione in "Tecnologia e Patologia delle Specie Avicole del Coniglio e della Selvaggina" - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" con sede in Valenzano - Bari C.F. 80002170720 d'ora in poi denominato "soggetto promotore" rappresentata dal Presidente prof. Cataldo Dario nato ad Bari il 26.08.1949;

e

Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano con sede legale in Oristano - P.I. 00681110953, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentato dalla dott.ssa Maria Giovanna Porcu, nata il 29 marzo 1966, domiciliata per effetto della carica presso la sede dell'Azienda in Oristano, Via Carducci, 35.

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere annualmente, e per un periodo massimo di anni 3, presso le sue strutture n. 1 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.





2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

#### Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e d'orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

#### Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN  
TECNOLOGIA E PATOLOGIA DELLE SPECIE AVICOLE,  
DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA (TePACS)

pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 31.12.1996.

#### Art. 6

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Essa potrà essere rinnovata tacitamente per una durata corrispondente alla prima se non disdetta da una delle Parti con comunicazione di almeno tre mesi anteriori alla data di scadenza.

Data,

(Firma per il soggetto promotore)

Il Presidente

Prof. Cataldo Dario

(Firma per il soggetto ospitante)

Il Commissario Straordinario  
dott.ssa Maria Giovanna Porcu